



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Roma.....3 LUGLIO 2015.....

Agli Organismi di controllo del settore biologico  
LORO SEDI

A Federbio

[federbio@pec.it](mailto:federbio@pec.it)

e p.c. Dipartimento delle politiche competitive  
della qualità agroalimentari, ippiche e  
della pesca

SEDE

Gabinetto del Ministro

SEDE

Prot. 13318

**OGGETTO:** agricoltura biologica – misure di controllo rinforzato a carico degli operatori. Direttiva.

L'ICQRF, con nota n. 17429 del 1° agosto 2013, ha dato indicazioni agli Organismi di controllo (OdC) sulla necessità di adottare misure di controllo rinforzate a carico di operatori interessati da particolari criticità.

Tali disposizioni sono state ritenute necessarie a fronte di molteplici attività fraudolente portate alla luce da indagini svolte dall'ICQRF e da altre Autorità e che hanno interessato operatori biologici italiani, europei e di Paesi Terzi.

Sulla base dell'esperienza operativa e delle osservazioni fatte da OdC e Associazioni di categoria, e in base all'articolo 27, par. 5, lett. e), del reg. (CE) n. 834/07, relativamente all'efficace coordinamento tra l'autorità competente delegante e l'organismo di controllo, è utile aggiornare tali disposizioni specificando le situazioni che necessitano di misure di controllo rinforzato.

Fermo restando l'obbligo per gli OdC di determinare l'entità delle ispezioni sulla base dell'analisi del rischio, ai sensi dell'articolo 92<sup>quater</sup> del regolamento (CE) 889/2008, e di procedere, a fronte di particolari situazioni di criticità o di sospetto, al prelievo e all'analisi di un numero di campioni superiore a quello minimo previsto, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del medesimo regolamento, **l'ICQRF ritiene che nelle situazioni di seguito indicate siano necessarie misure di controllo rinforzato:**

- operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell'arco di 2 anni (alla quarta segnalazione, cioè, vanno adottate le misure di controllo rinforzato);
- operatori a carico dei quali l'OdC ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS;
- operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
- in casi di particolare gravità, a richiesta dell'autorità competente.

**Al verificarsi di tali situazioni, l'OdC attiverà specifiche misure di controllo rinforzato che prevedono:**

1. una visita ispettiva immediata presso l'operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell'operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;

2. ulteriori attività ispettive e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato dall'OdC sulla base della sua procedura di analisi del rischio, della tipologia di attività dell'operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall'operatore nella filiera.

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicheranno all'importatore che avrà cura di comunicare all'OdC, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all'accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L'Importatore allegnerà alla comunicazione copia del documento giustificativo e/o del certificato di conformità del fornitore.

Le misure di controllo rinforzato non si applicano all'operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma esse si applicano al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità.

In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo rinforzato si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l'operatore che ha effettuato l'ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.

Le misure di controllo rinforzato si applicano anche agli operatori che sono stati sospesi ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 1 del D.M. 20.12.2013, nel momento che, al termine del periodo di sospensione, essi rientrano nel sistema di controllo.

Le visite ispettive svolte in ambito di misure di controllo rinforzato dovranno essere tutte di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, gli OdC inseriranno l'operatore nella classe di rischio più alta.

Le misure di controllo rinforzato sono da ritenersi a tutti gli effetti connesse all'esistenza di una non conformità a carico degli operatori: pertanto l'operatore non può cambiare OdC durante il periodo di applicazione delle misure.

L'Organismo di controllo comunica all'operatore l'inserimento nel programma di controllo rinforzato nel corso della visita immediata di cui al punto 1. L'OdC comunica via PEC all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l'inserimento dell'operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.

L'Ufficio ICQRF territoriale assicura la comunicazione interna agli Uffici ministeriali competenti secondo le modalità che verranno concordate con la Direzione PQAI.

Gli OdC devono aggiornare la propria documentazione di sistema inserendo in essa procedure di controllo rinforzato ed i relativi costi, che sono a carico degli operatori.

Qualora gli OdC non applichino le misure di controllo rinforzato e non provvedano ad aggiornare la documentazione di sistema, l'ICQRF, quale Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, della legge n. 296/06, si riserva la facoltà di attivare la procedura di cui all'articolo 21-quater della legge n. 241/90, per la possibile sospensione dell'autorizzazione all'OdC, fino a che l'OdC non applichi le misure e gli adeguamenti richiesti.

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle indicate nella nota n. 17429 del 1° agosto 2013.

Il Capo Dipartimento  
F.to Stefano Vaccari